



**DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
RELATIVA ALLA STRATEGIA ANTIFRODE DEL CENTRO DI TRADUZIONE – CT/CA-040/2016IT**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CENTRO DI TRADUZIONE DEGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea («il Centro di traduzione»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003,

considerando che:

Il consiglio di amministrazione dovrebbe adottare una strategia antifrode in base alla tabella di marcia della Commissione relativa al seguito da dare all'orientamento comune sulle agenzie decentralizzate dell'UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

**Articolo 1**

La decisione del consiglio di amministrazione del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea in relazione alla strategia antifrode del Centro di traduzione è adottata.

**Articolo 2**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2016

Per il consiglio di amministrazione

R. Martikonis  
Presidente



## Strategia antifrode del Centro di traduzione

### 1. Contesto generale

L'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea<sup>1</sup> (TFUE) esige che l'Unione e i suoi Stati membri combattano contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa.

Il 24 giugno 2011, la Commissione ha adottato la propria strategia antifrode (CAFS)<sup>2</sup>. L'obiettivo generale della CAFS consiste nel migliorare la prevenzione, l'individuazione e le condizioni d'indagine delle frodi e conseguire un adeguato livello di riparazione e follow-up. La Commissione ha elaborato un orientamento comune<sup>3</sup> in base al quale le agenzie decentrate dell'UE devono svolgere un ruolo più attivo nella prevenzione delle frodi. Nella sua tabella di marcia sul seguito da dare all'orientamento comune, la Commissione ha specificato che le agenzie decentrate dell'UE sono tenute ad adottare misure di prevenzione delle frodi.

### 2. Centro di traduzione

Il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea<sup>4</sup> è stato istituito nel 1994 per fornire i servizi di traduzione necessari al funzionamento delle agenzie e degli uffici dell'Unione europea. Il Centro ha anche concluso accordi con istituzioni e organismi dotati di propri servizi di traduzione.

I servizi di traduzione del Centro sono forniti dietro compenso. Il bilancio del Centro è eseguito principalmente attraverso spese amministrative e operative. Nel 2015, il 50 % circa del bilancio, equivalente a 49,6 milioni di EUR, è stato destinato all'acquisto di prodotti e servizi.

Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento finanziario del Centro di traduzione, il bilancio viene eseguito secondo il principio di un controllo interno efficace ed efficiente. Tale controllo interno è destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento, tra l'altro, degli obiettivi di salvaguardia degli attivi e dell'informazione, nonché di prevenzione e individuazione di frodi e irregolarità<sup>5</sup>. L'articolo 48 del succitato regolamento indica che in caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere

<sup>1</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=IT>

<sup>2</sup> /\* COM/2011/0376 final \*/ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte dei conti sulla strategia antifrode della Commissione – <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2011:0376:FIN>

<sup>3</sup> Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate - [https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/overhaul\\_en](https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/overhaul_en)

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea - <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1466070835960&uri=CELEX:01994R2965-20031001>

<sup>5</sup> Le definizioni di frode e irregolarità sono riportate di seguito.

Frode: articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316, del 27.11.1995): «in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: - all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o dai bilanci gestiti dall'Unione europea o per conto di essa; - alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; - alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi. Irregolarità: articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995): «qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita».

gli interessi dell'Unione, il membro del personale informa le autorità e le istanze designate dalla legislazione in vigore.

Questa strategia antifrode mira a ottimizzare le misure di prevenzione delle frodi già attuate dal Centro mediante azioni di prevenzione, individuazione, sensibilizzazione e dissuasione. Il Centro riferirà in merito all'attuazione della strategia antifrode nelle relazioni annuali di attività.

### **3. Principi**

La fiducia dei cittadini dell'UE nelle sue istituzioni, agenzie e organismi è della massima importanza. L'affidabilità delle relazioni annuali delle istituzioni, delle agenzie e degli organismi dell'UE è essenziale per assicurare la conformità ai principi di trasparenza, rendicontabilità e integrità. In quanto agenzia dell'UE il Centro ha il dovere imprescindibile di far sì che l'uso delle risorse a sua disposizione sia improntato alla trasparenza, alla rendicontabilità e ai principi del buon governo. A tal fine il Centro promuove, tra il proprio personale, i massimi standard in termini di conformità ai suddetti principi.

La strategia antifrode tiene conto delle priorità stabilite dalla Commissione nell'ambito dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE, in particolare riguardo a:

- garantire una gestione adeguata dei conflitti d'interessi;
- elaborare misure antifrode soprattutto attraverso azioni di prevenzione, individuazione, sensibilizzazione e stretta collaborazione con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

### **4. Definizione di frode**

Per frode s'intende la violazione di una norma con l'intento di violarla; la differenza tra frode e irregolarità risiede proprio nell'intenzionalità. Si ha frode, in particolare, in presenza di qualsiasi violazione degli interessi finanziari dell'UE, come definito nella convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee<sup>6</sup>, compresi i comportamenti scorretti che hanno ripercussioni in termini di reputazione. La frode comprende comportamenti scorretti sia a livello interno sia esterno e si considera come presupposto che l'entità del danno alla reputazione causato da tali comportamenti sia pari o persino superiore al danno finanziario in sé.

Ai fini di questa strategia è importante operare una distinzione tra frode interna ed esterna. Si ha frode esterna in caso di frode sospetta in cui il personale del Centro non è coinvolto, mentre si ha frode interna in caso di frode sospetta che potrebbe implicare il personale del Centro, nella misura di uno o più dipendenti o in collaborazione con soggetti esterni.

### **5. Valutazione del rischio di frode**

La presente strategia si basa sui risultati di una valutazione del rischio di frode condotta mediante interviste a membri chiave del personale che operano in settori sensibili alle frodi (appalti, gestione dei contratti, assunzioni, risorse umane e logistica). Tale valutazione aveva lo scopo di individuare i principali rischi di frode.

---

<sup>6</sup> Atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

La valutazione del rischio di frode ha stabilito che all'interno del Centro il rischio è piuttosto basso, grazie alle procedure di lavoro consolidate e alle misure in atto. Dal momento che il Centro non prende parte a programmi che prevedono la distribuzione di fondi, il rischio di frodi è ridotto.

Nell'ambito dei settori individuati e sulla base della valutazione del rischio di frode, al fine di elaborare la strategia antifrode la direttrice ha deciso di concentrarsi sulle tre aree di rischio principali di seguito indicate:

- appalti e gestione dei contratti;
- procedure di selezione;
- comportamento del personale.

### **Misure in atto**

Nell'elaborazione della strategia antifrode sono state individuate le misure pertinenti, già attuate presso il Centro, riportate di seguito.

Norme e decisioni:

- sistema di individuazione precoce delle frodi;
- codice di buona condotta amministrativa;
- procedura di denuncia di irregolarità («whistleblowing»);
- decisioni sulla gestione di documenti;
- politica in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi;
- decisione della Commissione concernente attività e incarichi esterni (applicata per analogia);
- orientamenti della Commissione in materia di doni e ospitalità (applicati per analogia);
- Carta dei compiti e delle responsabilità degli ordinatori delegati e sottodelegati;
- attuazione di circuiti finanziari adeguati per le operazioni finanziarie (avvio e verifica).

Risorse umane:

- dichiarazioni d'interesse dell'alta dirigenza e dei membri del consiglio di amministrazione;
- dichiarazioni di riservatezza dei membri delle commissioni giudicatrici nelle procedure di selezione;
- dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi e dichiarazioni di riservatezza di candidati nell'ambito di procedure di assunzione, di personale assunto di recente, personale in servizio e al rientro da un periodo di aspettativa per motivi personali;
- dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi e dichiarazioni di riservatezza da parte di consulenti e personale dell'agenzia;
- attuazione di norme relative allo svolgimento delle indagini amministrative e dei procedimenti disciplinari;
- formazione del personale in materia di etica.

Appalti:

- dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi e dichiarazioni di riservatezza dei membri di comitati di valutazione nelle procedure d'appalto;
- clausole antifrode nei contratti e nei capitolati d'oneri per i servizi di traduzione;
- nei contratti stipulati con fornitori esterni, previsione della possibilità di controlli e audit, anche attraverso visite in loco presso gli appaltatori, da parte del Centro, di un ente esterno autorizzato nonché della Corte dei conti europea e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

## 6. Obiettivi

Sulla base della valutazione del rischio di frode, la strategia antifrode si prefigge il conseguimento degli obiettivi riportati di seguito.

### Obiettivo 1.

**Rafforzare la cultura etica e antifrode presso il Centro e raggiungere un elevato livello di integrità attraverso una migliore sensibilizzazione del personale**

I valori etici e l'integrità sono elementi fondamentali per un'adeguata cultura antifrode. Allo scopo di rafforzare questa cultura, nell'ambito della strategia è prioritario sensibilizzare il personale in tal senso.

### Obiettivo 2.

**Assicurare l'individuazione delle frodi presso il Centro**

Al fine di individuare le frodi, il Centro dispone di una serie di misure in atto e si impegna nella loro attuazione sistematica nel quadro di questa strategia.

### Obiettivo 3.

**Stabilire una procedura di segnalazione delle frodi, chiarendo i ruoli nei casi di frode sospetta e intensificando la cooperazione con l'OLAF**

Per questo obiettivo il Centro deve definire una procedura per la segnalazione delle frodi a livello interno e una per le segnalazioni all'OLAF. Tali procedure dovranno chiarire i ruoli e le persone da contattare in caso di frode sospetta presso il Centro e permetteranno di rafforzare la cooperazione con l'OLAF.

## 7. Azioni

Il Centro attuerà questa strategia antifrode attraverso una serie di azioni, tra cui:

- l'organizzazione di sessioni informative su etica e frode a beneficio del personale;
- la pubblicazione di informazioni riguardanti etica e frodi sull'Intranet del personale;
- l'inclusione della frode nelle valutazioni dei rischi;
- l'elaborazione di procedure di segnalazione delle frodi;
- l'elaborazione di codici di condotta su argomenti chiave, compresi i contatti con gli offerenti e le dichiarazioni delle spese di missione.